

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 1 marzo 2021, n. 29

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 già volturata in favore della Società LUCKY WIND S.p.A. con sede in Milano, Via Tiziano, 19, relativamente alla Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 della Determina dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo", e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esce alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).

Presa d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis co. 1 lett. b) "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esce alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017), notificata alla società in data 3.3.2020;

la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota agli atti al prot. AOO_159 – 5.08.2020 – 0005585 ha formulato, richiesta di una proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 20/2020, per le seguenti motivazioni:

"...la società intende partecipare alla prossima procedura d'asta di cui al DM 04/07/2019, che si aprirà il 30 settembre 2020 con chiusura il 30 ottobre con pubblicazione delle graduatorie al 30 gennaio 2021..."

"...In virtù delle misure adottate dal Governo contro l'emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020", di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto autorizzato, tenuto conto di detta sospensiva, scade il 24.11.2020.....";

con Determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 non si è ritenuta la data 24 novembre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, ma si è ritenuto di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 02 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

con nota del 12 gennaio 2021 acquisita agli atti al prot. n. 257 del 12 gennaio 2021 la società chiedeva una ulteriore proroga di sei mesi del termine di inizio lavori sempre ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

con successiva nota del 29 gennaio 2021 acquisita agli atti al n. 998 del 29 gennaio 2021 la società chiede:

- 1) rettifica, per sopravvenuta modifica normativa, della DD. 158/2020 di concessione della prima proroga;
- 2) procedere alla rideterminazione del termine di inizio lavori al 2 settembre 2020, fissando la scadenza a 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria;

Premesso che:

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; detto stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 con DL n. 83/2020, successivamente al 31.01.2021 con DL n. 125 del 7.10.2020 e, da ultimo, al 30.04.2021 con DL n. 2 del 14.01.2021.

L'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20.

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis co. 1 lett. a) "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 oggi così recita: *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*; mentre l'art. 3 bis co. 1 lettera b ha modificato l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 che in virtù della L.159/2020 oggi così recita *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2"*

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 20 del 3.03.2020 è stata pubblicata sul BURP n. 42 del 26.03.2020;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di Autorizzazione Unica era previsto entro il 02.09.2020;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020, il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente e mai venuto a scadenza stante le proroghe ex lege disposte dalle norme innanzi citate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

- prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020;
- prendere atto che la proroga concessa con D.D. n. 158 del 8 ottobre 2020 decorrerà dalla scadenza dei 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, tenuto conto del fatto che per effetto della L. 27/2020 il provvedimento autorizzatorio di cui alla D.D. 20/2020 risulta vigente stante la permanenza dello stato di emergenza;

- ai sensi della normativa sopra indicata, si prendere atto del fatto che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 20/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data *"dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 nella parte in cui è stata prevista la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), stabilendo che la stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni *"dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

- di dare atto del fatto che la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 conserva la sua efficacia e validità nella parte in cui si è preso d'atto della voltura in favore della società Lucky Wind SpA.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

- di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 12.1.2021 – 000257 e n. AOO_159 – 29.1.2021 – 000998 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esce alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);

- di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020;

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020, in virtù delle norme sopravvenute, nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), e di stabilire che la stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni *"dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- di dare atto del fatto che la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 conserva la sua fefficacia e validità nella parte in cui si è preso atto della voltura in favore della società Lucky Wind SpA.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ai Comuni di Apricena e San Paolo di Civitate;
 - alle Società LUCKY WIND S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore**